

27094-26



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Gaetano De Amicis

- Presidente -

Sent. n. sez. 703/2026

Angelo Costanzo

- Relatore -

UP - 28/04/2026

Benedetto Paternò Raddusa

R.G.N. 6470/2026

Roberta Licci

Ombretta Di Giovine

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 19/09/2025 della Corte d'appello di Ancona;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;

udito il Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi che ha concluso

chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona, riformando la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Pesaro, ha dichiarato [REDACTED] responsabile del reato di cui all'art. 572, 61 nn. 5 e 11 cod. pen., riguardante condotte vessatorie nei confronti dell'anziano disabile [REDACTED] e della di lui anziana moglie convivente [REDACTED] del quale era la badante, riconoscendole le circostanze attenuanti generiche in considerazione della sua età.

2. Nel ricorso per cassazione e nella memoria di replica alla requisitoria della Procura generale presentati dal difensore di [REDACTED] si chiede l'annullamento della sentenza.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel qualificare la condotta come maltrattamenti ex art. 572 cod. pen., disattendendo i criteri normativi di valutazione delle prove dichiarative.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità degli altri dati identificativi a norma dell'art. 10 d.lgs. 196/03 in quanto ☐ disposto d'ufficio ☐ a richiesta di parte ☒ imposto dalla legge

Si evidenzia che non ogni comportamento aggressivo o di trascuratezza attuato in un contesto di convivenza o di assistenza integra il delitto, perché è necessario che le condotte siano effettivamente espressione di una stabile e perdurante volontà di sopraffazione.

Inoltre, si osserva che non è stata valutata la sussistenza dell'abitudine delle condotte e del dolo unitario, trascurando che gli episodi descritti si presentano come situazioni contingenti di continuità assistenziale.

Si aggiunge che la responsabilità dell'imputata è stata affermata senza dare conto delle prove di segno contrario, ma valorizzando esclusivamente le testimonianze indirette dei prossimi congiunti della persona offesa e fallacemente sovrapponendo il piano della responsabilità penale a quello della responsabilità civile, confondendo la mera inettitudine o superficialità professionale della [REDACTED] con la volontà di vessare la persona offesa.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e la mancanza di una motivazione rafforzata che giustifichi la *reformatio in peius* della sentenza di assoluzione in primo grado pronunciata con la formula «perché il fatto non sussiste».

3. Nella memoria presentata dall'Avvocato [REDACTED], del Foro di Rimini, difensore della parte civile [REDACTED], intervenuto nel presente procedimento quale erede della defunta madre [REDACTED] si chiede di dichiarare inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non contesta specificamente la sussistenza delle condotte descritte nella imputazione, ma la loro qualificabilità in termini di maltrattamenti ex art. 572 cod. pen.

Questa prospettazione difensiva è stata accolta nella sentenza di primo grado, poiché il Tribunale – dopo avere richiamato i contenuti delle diverse testimonianze acquisite – ha argomentato che: «dal racconto generale, indipendentemente da alcuni profili di scarsa coerenza intrinseca, le condotte attuate dall'imputata sono qualificabili come, a volte gravi, negligenze ed inadempimenti contrattuali, non sorretti, tuttavia, da alcun intento vessatorio da parte dell'imputata, ma al più, connotate da una chiara inettitudine allo svolgimento delle mansioni e dei compiti affidatili, anche per scarsa disponibilità e indolenza ad apprendere alcuni» (p. 11).

2. La Corte d'appello ha rinnovato l'istruttoria esaminando cinque testi (l'esame del sesto è stato revocato per sopraggiunta incapacità a testimoniare), le dichiarazioni dei quali hanno mostrato la condizione di disagio e di umiliazione in cui le persone offese erano costrette a vivere a causa delle deliberate omissioni dell'imputata: mancato cambio del pannolone dell'anziano [] allettato e disabile, incombenza alla quale non poteva dedicarsi la moglie, molto anziana; ritardo nel compiere le manovre per evitare a [] le piaghe da decubito, manovre poi eseguite così rudemente da farlo urtare contro il letto; somministrazione del cibo all'anziano in una posizione non corretta; reiterato utilizzo di parole offensive verso la [] definendola «pazza», «incompetente», «demente»).

Nella sentenza impugnata si rileva che l'imputata era stata scelta sulla base di referenze fornite da una agenzia qualificata, che l'aveva indicata quale persona con adeguata esperienza e, regolarmente assunta nel marzo 2017, aveva lavorato sino al dicembre del 2018.

Un argomento volto a confutare la tesi assolutoria è così espresso: «va escluso che si fosse trattato di mera inettitudine allo svolgimento della mansioni affidatele, ove si consideri che l'imputata aveva dimostrato di essere all'altezza del compito nei primi mesi di servizio» (p. 10).

La Corte d'appello ha osservato che la mancata sostituzione della [] con un'altra badante da parte dei figli delle persone offese è stata causata dalla graduale acquisizione della consapevolezza, da parte di costoro, della situazione effettiva di sofferenza e umiliazione che si era venuta a creare e dalla difficoltà di trovare una persona che potesse rimpiazzare in tempi brevi l'imputata.

Ha sottolineato che la condizione di vulnerabilità di entrambe le persone offese consente di ritenerle vittime di maltrattamenti non solo verbali – e in qualche misura anche fisici – subiti personalmente, ma per il fatto di avere dovuto assistere alle vessazioni patite dall'altro coniuge alle quali entrambi non potevano sottrarsi.

3. Va ribadito che integrano il reato di maltrattamenti in danno di una persona in condizioni di disabilità non solo fatti commissivi sistematicamente lesivi della sua personalità, ma anche condotte omissive connotate da una deliberata indifferenza e trascuratezza verso i suoi elementari bisogni affettivi ed esistenziali, attuate in una condizione di convivenza (Sez. 1, n. 206 del 19/04/2017, dep. 2018, Rv. 272304; Sez. 6, n. 9724 del 17/01/2013, Rv. 254472).

Tuttavia, nel caso in esame, non emerge una relazione fra le persone offese e l'imputata che – per continuità e intensità – sia andata oltre i contenuti di uno stabile apporto lavorativo, più volte malamente svolto con riflessi pesantemente

disturbanti per le condizioni materiali e psicologiche degli anziani coniugi, ma liberamente rescindibile in ogni momento.

In altri termini, sono mancati una condizione necessaria per l'instaurarsi di una sistematica soggezione nei confronti della [REDACTED] e il substrato per il consolidarsi dell'atteggiamento psicologico dell'imputata nella forma di un dolo abituale.

4. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Ne deriva la revoca delle statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

Revoca le statuizioni civili.

Così è deciso, 28/04/2026

Il Consigliere estensore
Angelo Costanzo



Il Presidente

Gaetano De Amicis



Dispone ex art. 52 d. lgs. 30 giugno 2023 n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, nel caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma l'identificazione delle generalità e degli altri dati indicativi degli interessati riportati nella sentenza.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 17 LUG 2026
IL CANCELLIERE
Federica VALENTIN